



## Giunta Regionale della Campania

*A. G. C. Sviluppo Attività Settore Primario  
- Settore Foreste, Caccia e Pesca -*

### COMITATO TECNICO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (art. 9, comma 5, L.R. 8/1996)

#### VERBALE DELLA RIUNIONE del 15 giugno 2012

Sono intervenuti di persona o per delega i rappresentanti di seguito elencati:

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1  | DOTT. GIOVANNI DE STEFANO<br>PRESIDENTE | DELEGATO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA       |
| 2  | DOTT.SSA DANIELA LOMBARDO               | DIRIGENTE SETTORE FORESTE CACCIA E PESCA             |
| 3  | SIG. ROBERTO DELLA SALA                 | DELEGATO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO  |
| 4  | DOTT. CASTELLUCCI ANTONIO               | DELEGATO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO |
| 5  | DOTT. NATALE DI BERNARDINI              | DELEGATO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI    |
| 6  | SIG. DONATO GALLOTTA                    | DELEGATO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SALERNO   |
| 7  | DOTT. FELICE BUGLIONE                   | PRESIDENTE REGIONALE FEDERCACCIA CAMPANIA            |
| 8  | DOTT. SORRENTINO SERGIO                 | RAPPRESENTANTE ARCI CACCIA                           |
| 9  | DOTT. BARRA FRANCESCO                   | RAPPRESENTANTE ITALCACCIA                            |
| 10 | SIG. BATTAGLIA LUIGI                    | RAPPRESENTANTE LIBERA CACCIA                         |
| 11 | SIG. VENDITTI FILIPPO M.                | RAPPRESENTANTE E.P.S.                                |
| 12 | DOTT. BARRA SALVATORE                   | RAPPRESENTANTE COLDIRETTI                            |
| 13 | DOTT. GUERRASIO GUIDO                   | RAPPRESENTANTE W.W.F.                                |
| 14 | DOTT. LONGOBARDI GIUSEPPE               | RAPPRESENTANTE L.I.P.U.                              |
| 15 | DOTT. ESPOSITO AGOSTINO                 | RAPPRESENTANTE CLUB ALPINO ITALIANO                  |
| 16 | SIG. GIUSEPPE SOLLA                     | RAPPRESENTANTE FARE VERDE                            |
| 17 | DOTT. GIUSEPPE VIGILANTE<br>SEGRETARIO  | FUNZIONARIO SETTORE FORESTE CACCIA E PESCA           |

Ordine del giorno:

1) comunicazione modifiche apportate al calendario venatorio regionale per l'annata 2012 – 2013 (ex art 24, L.R. 10 aprile 1996 n. 8), a seguito della discussione nella precedente riunione;

Il PRESIDENTE, constatato il numero legale dichiara valida la riunione.

Viene data lettura dei verbali delle precedenti riunioni del 23 aprile, 2 maggio e 8 giugno 2012 che vengono approvati dal Comitato.

VIGILANTE: illustra che la discussione verte sulla proposta di calendario venatorio presentata dal Settore con il relativo parere dell'ISPRA nonché sulla proposta di modifica inviata tramite il Presidente del Comitato, dalla segreteria del Presidente della Giunta Regionale, che in alcuni casi, contrasta con le osservazioni dell'ISPRA. Fa presente che le proposte di modifica discordanti con il parere ISPRA possono essere accolte solo nei casi in cui l'ufficio può esprimere, a supporto, valide e giustificate motivazioni tecniche. Per le altre proposte discordanti dal parere ISPRA, per le quali

l'ufficio non può fornire giustificate motivazioni, può essere lo stesso CTFVR, quale organo tecnico, a fornire giustificate motivazioni a supporto. In ogni caso il CTFVR deve esprimere il proprio parere tecnico ed approvare o meno le proposte di modifica ed integrazioni che sono in discussione.

IL PRESIDENTE: illustra, a titolo meramente informativo, lo stato dell'arte dell'iter, in Consiglio regionale, della nuova legge sulla caccia. Precisa, comunque, che la riunione odierna è incentrata sulla discussione del calendario venatorio, sulle proposte di modifica presentate dalle parti e sul parere sfavorevole dell'ISPRA.

A questo punto della discussione il rappresentante dell' EPS e quello dell'associazione Fare Verde abbandonano la riunione. Il Presidente effettuata la verifica del numero legale dichiara ancora valida la seduta.

VIGILANTE: si procede ad illustrare le modifiche inserite nel calendario venatorio, in accoglimento delle indicazioni avanzate dalle parti nei precedenti CTFVR e sintetizzate nella scheda inviata in allegato alla convocazione della precedente riunione dell' 08.06.2012:

- orario di caccia alla beccaccia: la modifica apportata rispetto alla precedente stagione venatoria riguarda l'orario di caccia giornaliero anticipato al sorgere del sole, precisando che il camminare per portarsi nella zona di caccia prima di tale termine, purché con fucile scarico, non costituisce violazione a tale disposizione;
- periodo di caccia al moriglione posticipato al 31 gennaio: le associazioni venatorie hanno avanzato in più occasioni la richiesta di chiusura della caccia agli anatidi al 31 gennaio. Effettuati gli opportuni riscontri con i documenti di riferimento (guida ISPRA alla stesura dei calendari venatori, guida direttiva uccelli selvatici nell'ambito della direttiva 79/409 CEE – figura 10) si è ritenuto che per la sola specie moriglione era possibile posticipare la chiusura della caccia al 31 gennaio;
- limite giornaliero di carniere per le specie **canapiglia, alzavola, frullino, moriglione, beccaccino, mestolone, marzaiola**: in applicazione delle indicazioni nota MIPAF del 4/5/2012 il limite giornaliero di carniere è stato stabilito in 5 capi per specie mentre il limite stagionale in 25 capi per specie;
- limite di carniere in preapertura per le specie: **quaglia e tortora** in applicazione delle indicazioni nota MIPAF del 4/5/2012 è stato fissato a non più di venti capi complessivi nel periodo di preapertura, nel rispetto dei limiti giornalieri;
- giornate di silenzio venatorio: le associazioni ambientaliste WWF e LIPU in più occasioni hanno avanzato la richiesta di stabilire tre giorni fissi a settimana per l'esercizio venatorio. Al fine di consentire un maggiore periodo di riposo per la fauna selvatica dopo i giorni di maggiore pressione venatoria, sabato e domenica, si è ritenuto accogliere parzialmente la richiesta e di aggiungere il lunedì alle giornate di silenzio venatorio, martedì e venerdì.

Il segretario evidenzia che per i punti fino ad ora indicati, essendo oggetto anche delle proposte di modifica fatte pervenire tramite il Presidente del Comitato, la discussione avverrà di seguito, contestualmente all'esame del citato documento, ed illustra gli ulteriori punti in esame:

- periodo di caccia alle specie gazza, ghiandaia e volpe: su richiesta delle associazioni venatorie detto periodo di caccia è stato anticipato alla terza domenica di settembre con termine al 20 gennaio; il Comitato esprime parere favorevole a maggioranza con l'astensione dei rappresentanti delle Associazioni ambientaliste;
- la dicitura "l'attività venatoria al cinghiale sarà effettuata utilizzando principalmente munizioni atossiche e armi a canna rigata", è stata modificata in: "l'attività venatoria al cinghiale sarà effettuata utilizzando possibilmente munizioni atossiche e armi a canna rigata"; al riguardo, comunque, si richiama l'attenzione sulla recente sentenza del TAR della regione Emilia Romagna che si esprime in merito al divieto dell'utilizzazione delle munizioni contenente piombo per la caccia al cinghiale e si fa presente che la stessa deve essere opportunamente considerata; il Comitato ritiene che non si debba tener conto della sentenza in quanto è relativa ad un caso specifico, privo di dati scientifici e motivazione

medica, per cui condivide ed esprime parere favorevole a maggioranza in merito alla modifica proposta, le Associazioni ambientaliste risultano contrarie;

- alla dicitura “analogamente non sono consentite la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone”, è stato aggiunto “*con l'eccezione della Lepre europea nelle aree in cui non sia presente la lepre italica*”; il Comitato esprime parere favorevole;
- annotazione sul tesserino della specie **beccaccia** subito dopo l'abbattimento: le associazioni ambientaliste richiedono che tutte le specie siano annotate sul tesserino subito dopo il loro abbattimento. Al riguardo si è ritenuto che per la specie migratoria beccaccia sia possibile la registrazione subito dopo l'abbattimento come per le specie stanziali; il Comitato esprime parere sfavorevole a maggioranza, favorevoli solo gli ambientalisti;
- annotazione sul tesserino delle **altre specie migratorie**: considerate le difficoltà oggettive legate alle comuni tecniche di caccia alle altre specie migratorie si è ritenuto che non è possibile annotare sul tesserino ogni capo subito dopo l'abbattimento ma la registrazione deve avvenire indifferibilmente prima di abbandonare la zona di caccia, anche nel caso in cui lo spostamento avvenga per raggiungere una diversa zona; il Comitato esprime parere favorevole a maggioranza, contrari solo gli ambientalisti;
- rimborso tassa di concessione regionale: circa il rimborso della tassa di concessione regionale si è precisato che la stessa viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria, sempre che non sia stata utile all'esercizio venatorio, anche parziale; il Comitato esprime parere sfavorevole all'unanimità;

SORRENTINO: fa presente che si ritorna sempre sulla questione dell'ISPRA che propone sempre limiti prudenziali senza fornire specifiche motivazioni, mentre per i discostamenti dai suoi pareri sono necessarie adeguate motivazioni, questo non è accettabile. Riguardo la specie quaglia (*coturnix coturnix*) informa che la fenologia di tale specie è in continua evoluzione in quanto l'areale di distribuzione si è spostato verso il nord Europa. Una preapertura alla quaglia dal 1° settembre non è scientificamente scorretta ed al riguardo consegna un documento relativo alla fenologia della migrazione della specie, che si allega al verbale con la dicitura “**Allegato A**” (una sola facciata stampata del documento Ornis) con il grafico delle ricatture di quaglie). Fa presente che la proposta di spostare la chiusura della caccia agli anatidi al 31 gennaio è già stata fatta in più occasioni dalle associazioni venatorie, così come per il tordo sassello.

VIGILANTE: fa presente che nel definire i periodi di caccia alle varie specie bisogna rispettare i periodi consentiti dai documenti ufficiali di riferimento e non si possono violare tali limiti. Tale precisazione in merito alla proposta di anticipare al 9 settembre la preapertura su quaglia..

SORRENTINO: contesta il fatto che di fronte ad un documento orientativo, quale è il parere dell'ISPRA, che non pone veti assoluti circa la possibilità di poter ampliare i periodi di esercizio venatorio ad alcune specie, come indicato nel documento Ornis (La pagina acquisita agli atti non riporta alcuna considerazione in merito all'attività venatoria sulla specie cosa che invece è considerata dal documento Key Concepts ... elaborato dal Comitato Ornis e riferimento della Commissione Europea per il rispetto della Direttiva 2009/147/CE - Nota Del Trascrittore), ritiene pretestuoso pretendere dal Comitato di aver dati oggettivi che consentono di giustificare i periodi di caccia indicati, dal momento che la stessa comunità scientifica non ha dati certi a supporto del parere dell'ISPRA che, pertanto, è un parere prudenziale. Per la quaglia in base alle informazioni disponibili è noto che un primo picco migratorio si concretizza intorno al 25 agosto per poi subire una stasi e raggiungere un secondo picco migratorio intorno al 25 settembre.

BUGLIONE: dice di voler spostare il ragionamento a monte di quanto espresso da Sorrentino ed afferma che essendo l'ISPRA un istituto di ricerca è suo compito istituzionale fornire dati scientifici a supporto delle limitazioni indicate. Il CTFVR non è un organismo scientifico e pertanto non può fornire dati scientifici.

VIGILANTE: fa presente che la definizione dei periodi è subordinata al rispetto delle decadi di cui al documento Key Concepts ... e non è possibile la sovrapposizione di più decadi, per cui non c'è

alcuna motivazione a supporto dell'anticipo della caccia a quaglia al 9 settembre. Fa presente inoltre che la struttura può invece motivare la preapertura alla specie dalla seconda decade per due mezze giornate.

BUGLIONE: sostiene che il problema per la quaglia non è la caccia e fa presente che, in molte zone, tale specie non riesce a completare l'allevamento dei nidiacei sia a causa della diffusa pratica della bruciatura delle stoppie che andrebbe drasticamente limitata e sia per le arature anticipate, fenomeni questi che determinano la perdita di molte covate e quindi la diminuzione dei contingenti presenti nelle aree potenzialmente adatte alla nidificazione ed alla permanenza della specie. Auspica che possano essere previste giornate di caccia alla quaglia in preapertura anche nella prima decade di settembre.

BATTAGLIA: dichiara di essere d'accordo con quanto affermato da Sorrentino.

IL PRESIDENTE: nell'introdurre il successivo punto del documento di proposte di modifica fa presente che spostando la chiusura della caccia agli acquatici al 31 gennaio non si fa nessuna forzatura in quanto consentito dalla normativa utilizzando la decade di sovrapposizione.

SORRENTINO: chiede che al prossimo CTFVR si inviti anche un rappresentante dell'ISPRA per poter effettuare un confronto tecnico sulle osservazioni effettuate dall'Istituto.

VIGILANTE: informa i presenti che se non si motivano adeguatamente le scelte che contrastano con il parere dell'ISPRA qualsiasi giudice, in seguito a ricorso, ha motivate ragioni per bocciare il calendario e bloccare l'attività venatoria. La struttura, quindi, non può assumersi la responsabilità di proporre un documento che non sia adeguatamente supportato da motivazioni tecniche basate su dati certi, ed il Comitato T.F.V.R. in forza dell'articolo 9, comma 2 della legge regionale 8/96 ha le funzioni di organo consultivo della Regione.

SORRENTINO: fa presente che a suo intendere gli ambientalisti preferiscono di più che si cacci la quaglia durante i periodi in cui si verificano i picchi di passo che non nei periodi di stasi della migrazione. L'affermazione non viene confermata dai rappresentanti delle associazioni ambientaliste.

ESPOSITO: fa notare che i cambiamenti climatici devono essere tenuti in debita considerazione. Non è positivo quanto affermato dalle associazioni venatorie che l'areale di distribuzione della quaglia si sia spostato al nord poiché la diminuita consistenza faunistica potrebbe essere motivo di sospensione della caccia alla quaglia nel meridione.

DI BERNARDINO (Provincia di Napoli): concorda con quanto esposto da Sorrentino.

BUGLIONE (Federaccia regionale): chiede chi stabilisce i limiti prudenziali che non hanno un riscontro scientifico e normativo e ritiene che i numeri devono essere aggiornati su dati certi e verificabili. Il termine prudenziale è privo di significato se non si esprimono numeri su dati scientifici.

GALLOTTA (Provincia di Salerno): fa presente che la sentenza n. 332/06 afferma che il parere dell'ISPRA non è vincolante e consegna due documenti allegati al presente verbale con la dicitura "Allegato B" (formato da 5 pagine stampate numerate da 2 a 6) e "Allegato C" (formato da 36 pagine stampate numerate da 2 a 37).

La proposta di prolungare il periodo di caccia agli acquatici con chiusura al 31 gennaio, trova il parere contrario delle associazioni ambientaliste che concordano con il parere dell'ISPRA, favorevoli gli altri.

GUERRASIO (WWF): fa notare che l'ISPRA esprime parere negativo anche rispetto alla mobilità ed afferma che durante il periodo di passo delle specie acquatiche l'eccessiva pressione venatoria si associa alle condizioni di siccità che, in tale periodo, si verificano sempre più frequentemente. Ribadisce la richiesta di stabilire tre giornate fisse per settimana e di eliminare la mobilità.

A questo punto il rappresentante della Provincia di Salerno fa presente che per improrogabili impegni deve rientrare in sede e quindi lascia la riunione.

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara ancora valida la seduta.

VIGILANTE: espone che per le specie quaglia e tortora l'ISPRA sostiene che la chiusura va anticipata al 31 ottobre.

BUGLIONE: afferma che è accettabile la chiusura della caccia alla tortora al 31 ottobre, ma per la quaglia la chiusura deve restare al 29 novembre.

IL PRESIDENTE: afferma che i periodi di caccia devono rispettare la normativa vigente e non il parere dell'ISPRA.

SORRENTINO: fa presente che non si deve andare contro la normativa vigente ma non si possono rispettare alla lettera tutte le osservazioni dell'ISPRA che dovrebbe dimostrare con i dati quanto osservato.

VIGILANTE: fa presente, ancora una volta, che se non si forniscono valide motivazioni, non possono essere adottate soluzioni che non tengono conto delle osservazioni dell'ISPRA. In tal senso si esprime infatti il TAR con diverse sentenze: *le osservazioni provenienti dall'organo scientifico e tecnico di consulenza di cui all'art. 7 della L. 157/1992 possano essere disattese dall'amministrazione a condizione che vengano esplicitate le valutazioni che hanno condotto a disattendere il parere (TAR Abruzzo, ord. n. 357/2011, TAR Calabria, ord. n. 774/2010). Inoltre l'ordinanza del TAR Lazio n. 4392 del 25.11.2011, ha sospeso gli effetti del calendario venatorio regionale proprio in quanto la Regione, nell'approvarlo, non ha tenuto in particolare considerazione le osservazioni di ISPRA contenute nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42", indicazioni elaborate dall'istituto e indirizzate a tutte le Regioni proprio per la corretta applicazione, nell'elaborazione dei calendari venatori, degli standard minimi uniformi di tutela della fauna selvatica.*

SORRENTINO: ribadisce di non comprendere il motivo per cui bisogna supportare le scelte, dal momento che le stesse rispettano quanto stabilito dalla normativa in materia.

BUGLIONE: fa presente che le scelte effettuate potrebbero essere motivate affermando che la normativa vigente consente tali scelte; nel caso specifico la chiusura della caccia alla quaglia il 29/11 è consentita dalla normativa di riferimento (L. 157/92). Per la tortora può essere accolto il parere dell'ISPRA con chiusura della caccia al 31 ottobre; per la caccia alla quaglia la chiusura deve rimanere al 29/11. il Comitato approva con il voto contrario delle associazioni ambientaliste.

LONGOBARDI (LIPU): fa notare che le osservazioni presentate dalla LIPU coincidono con quanto osservato dall'ISPRA e si rifà al documento presentato l' 8 maggio u.s. già agli atti.

SORRENTINO: ribadisce che per il tordo sassello il documento key concepts, considerata la decade di sovrapposizione, consente di chiudere la caccia al 31 gennaio il Comitato esprime parere favorevole con il voto contrario delle associazioni ambientaliste.

Fa ancora presente che le osservazioni ISPRA non sono confacenti nemmeno al documento scientifico key concepts e pertanto chiede di sapere da dove provengono le motivazioni alla base delle suddette osservazioni. Riguardo la caccia alla starna, considerate le difficoltà di attecchimento della specie nonostante le numerose immissioni, chiede di assumere un atteggiamento prudentiale rispetto al periodo di caccia che potrebbe essere ridotto ad un solo mese (1 – 30 ottobre).

VIGILANTE: fa notare che l'ISPRA sostiene che la caccia alla starna non può essere praticata in assenza di monitoraggio e piani di prelievo.

BUGLIONE: propone di aprire la caccia alla starna il 21 settembre e chiuderla il 21 ottobre fissando un carniere stagionale massimo di 3 capi. il Comitato esprime parere favorevole con il voto contrario delle associazioni ambientaliste.

VIGILANTE: legge la parte del parere ISPRA relativo alla chiusura della caccia al 10 febbraio con l'indicazione di eliminare la cornacchia nera dal calendario venatorio in quanto trattasi di specie non presente in Campania, ed alla distanza minima dalle zone umide con presenza di acquatici e dalle pareti rocciose. Evidenza che in tal caso il Parere riveste carattere vincolante.

BUGLIONE: si dichiara contrario a quanto espresso dall'ISPRA circa la prescrizione della distanza di 500 m degli appostamenti dalle pareti rocciose per l'eventuale disturbo che gli spari potrebbero arrecare all'inizio delle attività riproduttive dei rapaci rupicoli. Questo perché tale prescrizione stabilisce un principio pericoloso e cioè che la caccia disturba le altre specie non cacciabili, il che non è vero. La selvaggina, infatti, si abitua facilmente ai rumori come è dimostrato dall'inefficacia dei dissuasori sonori per allontanare gli animali selvatici e dalla presenza di numerose specie che

stazionano e nidificano nei pressi dei campi di tiro. Inoltre la distanza dalla parete rocciosa non è facilmente definibile.

SORRENTINO: si dichiara d'accordo con quanto espresso da Buglione. il Comitato approva con il parere contario delle associazioni ambientaliste.

VIGILANTE: fa presente che per la lepre l'ISPRA osserva l'apertura anticipata della caccia alla terza domenica di settembre anziché al 1° ottobre in assenza di censimenti, pianificazione dei prelievi ed analisi dei carniere.

Obbligo di utilizzare le cartucce atossiche in zone umide: il Comitato approva all'unanimità.

Riguardo l'utilizzo di munizioni atossiche per la caccia al cinghiale VIGILANTE richiama l'attenzione dei presenti sulla recente sentenza del TAR della regione Emilia Romagna trasmessa via e-mail ai componenti il CTFVR. La sentenza annulla il provvedimento della Giunta della Provincia di Reggio Emilia che approva il calendario venatorio, in quanto lo stesso consente l'utilizzo di munizioni di piombo nella caccia agli ungulati senza motivare in ordine alle ragioni che hanno indotto la Giunta a non seguire le indicazioni dell'ISPRA.

BUGLIONE: fa presente che il passaggio dalle munizioni di piombo a quelle atossiche non può essere immediato in quanto ciò impone l'utilizzo della carabina. Attualmente la maggior parte dei cacciatori che esercita la caccia al cinghiale utilizza il fucile a canna liscia ed il passaggio alla carabina comporta serie difficoltà per chi non è abituato ad usare tale tipo di arma. Propone, allo scopo, di attivare dei corsi finalizzati all'uso della carabina in quanto la stessa comporta anche problemi di sicurezza soggettiva ed oggettiva. Propone, inoltre, in accordo con l'ENCI di fare in modo che ogni squadra abbia almeno un cane da traccia per recuperare gli animali feriti ed evitare che le carcasse costituiscano cibo inquinato da piombo per gli animali necrofagi.

SORRENTINO: contesta la sentenza e afferma che la stessa non ha basi scientifiche in quanto non vi sono dati certi che dimostrano danni da ingestione di cibo contaminato da piombo sulla salute umana. Inoltre, considerata l'orografia delle aree interne in cui si pratica la caccia al cinghiale, l'uso della carabina può essere estremamente pericoloso. Inoltre propone che nel calendario venatorio venga inserito il divieto per i cacciatori che partecipano alle battute di caccia al cinghiale di portare cartucce con munizione spezzata. Dichiara di essere d'accordo con la proposta avanzata da Buglione di attivare appositi corsi finalizzati all'uso della carabina per la caccia al cinghiale.

GUERRASIO: evidenzia che la caccia al cinghiale provoca un alto numero di incidenti e ritiene che l'obbligo dell'uso della carabina avrebbe l'effetto di selezionare il cacciatore eliminando tutti quelli che si improvvisano cacciatori di cinghiale. : il Comitato esprime parere sfavorevole a maggioranza, le Associazioni Ambientaliste sono invece favorevoli all'uso della carabina.

Si passa ad esaminare le proposte di modifica al calendario venatorio contenute nel documento proposto dal Presidente del Comitato allegato al presente verbale con la dicitura "**Allegato D**" (formato da una pagina stampata su di una sola facciata).

SORRENTINO: si dichiara favorevole alla proposta di stabilire in preapertura i gg 1, 2, 5, 9 e 12 settembre e ritiene che il giorno 9, ancorchè ricada nella 1° decade di settembre possa essere comunque un giorno utile consentito per la caccia alla quaglia. il Comitato approva con il voto contario delle associazioni ambientaliste.

Circa l'obbligo degli ATC di avere i piani di prelievo per consentire la caccia al fagiano dall' 1 al 31 dicembre il Presidente ribadisce che il piano di prelievo è necessario per consentire la caccia al fagiano nel periodo 1 – 31 gennaio.

Circa la richiesta di spostare l'apertura della caccia al merlo al 1° ottobre, il Comitato approva all'unanimità.

Circa la richiesta di eliminare il lunedì dalle giornate di caccia non consentite come inserito nella bozza di calendario venatorio, il Comitato approva con il voto contrario delle associazioni ambientaliste che ribadiscono la richiesta di stabilire, quali giorni consentiti per la caccia, 3 giornate fisse per settimana.

Circa la richiesta di spostare la chiusura della caccia al 30 gennaio per le specie alzavola, canapiglia, codone, folaga, pavoncella, e germano reale, nonché di eliminare la riduzione dell'orario giornaliero per la caccia alla beccaccia, il Comitato approva con il voto contrario delle associazioni ambientaliste.

Circa la proposta relativa ad un maggiore carniere consentito giornaliero e stagionale, contenuta nel citato documento del Presidente, cui si rimanda per il dettaglio, il Comitato approva con il voto contrario delle associazioni ambientaliste.

CASTELLUCCI: consegna i piani di immissione di selvaggina programmati dall'ATC di Benevento e relativi alle specie lepre, starna e fagiano.

La riunione termina alle ore 18,50.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Segretario  
*Dott. Giuseppe Vigilante*

Il Presidente  
*Dott. Giovanni De Stefano*